



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Sezione Tecnica

Strada Provinciale n.2 s.n.c. – Tel. 0781/509114

e-mail: portoscuso@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 08/2009

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CATTURA, SBARCO, TRASBORDO, OVVERO
ATTIVITÀ CONNESSE, DEL TONNO ROSSO (THUNNUS THINNUS)**

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

- VISTI :** Gli artt. 17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art. 97 del DPR 1639/68;
- VISTA:** La legge 14 Luglio 1965, n° 963, come modificata dal decreto legislativo 26 Maggio 2004 n° 153, recante la disciplina della pesca marittima;
- VISTO:** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche , concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTA:** il regolamento (CE) n° 2807/83 della Commissione del 22 Settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO:** il regolamento (CE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 Ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO:** il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO:** il regolamento (CE) n° 2371/02 della Commissione del 20 Dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO:** il regolamento (CE) n° 1984/03 del Consiglio del 08 Aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al "tonno rosso", al "pesce spada" e al "tonno obeso";
- VISTO:** il regolamento (CE) n° 869/04 del Consiglio del 26 Aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n° 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
- VISTO:** il regolamento CE n° 1967/2006 del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar

Mediterraneo e recante modifiche al Regolamento CE n° 2847/93 e che abroga il regolamento CE 1626/94;

- VISTO:** il regolamento (CE) n° 520/07 del Consiglio del 07 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n° 973/2001;
- VISTO:** il regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Reg. (CE) n° 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n° 1559/2007;
- VISTA:** La circolare in data 19 Aprile 2006 prot. n° 0001853, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, che fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai Regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso: n° 2847/93 – 2807/93 – 2454/93 n° 2244/03 – 869/04;
- VISTA:** La Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n° 0007977, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura, avente per oggetto "Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso";
- VISTA:** la Circolare n° 10778 del 07/04/2009 sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009, diramata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in data 07/04/2009, tesa a fornire ulteriori elementi e chiarire l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall' introduzione del Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009;
- VISTO:** l'elenco allegato e facente parte integrante della surrichiamata Circolare Ministeriale riportante la lista dei porti designati per lo sbarco del tonno rosso, che individua nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoscuso il sorgitore di Portoscuso quale unico punto di sbarco previsto per tale tipo di operazioni;
- VISTO:** l'elenco diramato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la Circolare n° 10778 del 07/04/2009 sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009, riportante le unità da pesca e delle tonnare fisse munite di un permesso di pesca speciale per la cattura del tonno rosso ed assegnatarie di quote di cattura, così come previsto dal Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009;
- RITENUTO:** necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nel porto di Portoscuso (porto designato), con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai Regolamenti Comunitari e dalla discendenti normative stabilite dalla Direzione Generale della pesca (RPM) ;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)

La presente Ordinanza disciplina le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasferimento del pescato nonché tutte le attività connesse specificatamente riferite al tonno rosso, presso il porto di Portoscuso, unico "Porto designato" nel Circondario Marittimo.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo dell'Autorità Marittima e contemplati nella normativa comunitaria e nazionale citata in premessa, finalizzati al controllo sull'esattezza dei dati riferiti alle catture, alla documentazione da produrre all'atto dello sbarco di esemplari della famiglia degli scombridae ed in particolare del tonno rosso, a cura dei produttori.

Articolo 2

(V.M.S. BLUE- BLOX)

I pescherecci autorizzati alla cattura di "tonno rosso" non possono lasciare il porto senza dispositivi di localizzazione satellitari (blue/box) funzionanti installati a bordo. Solo in casi di guasto in porto, tale da non potersi ripristinare la funzionalità del sistema in tempi ragionevolmente brevi, il peschereccio può essere autorizzato, dal C.C.A.P. competente per territorio, a mollare gli ormeggi con obbligo di comunicare la propria posizione ogni due ore (Reg. Ce 2244/03 art. 2,4, 8 c.1). In caso di "malfunzionamento tecnico durante la navigazione", il comandante, l'armatore o il loro mandatario, comunica "ogni 4 ore", la posizione aggiornata dell'unità "con ogni possibile mezzo". Le interruzioni di comunicazione sulla posizione dell'imbarcazione perduranti le 12 ore devono essere immediatamente documentate (Reg. CE 2244/03 art. 11 cc. 2,3 art 12 c.1).

Se il peschereccio è ormeggiato in porto, è fatto obbligo di notificare al C.C.A.P. competente per territorio lo spegnimento dell'apparato, assicurando che il rapporto successivo attesti che la nave non abbia cambiato posizione (Reg. CE 2244/03 art. 8 cc. 3).

Articolo 3

(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

- 1) I comandanti di navi da pesca comunitarie che hanno catturato "tonno rosso", anche se accidentalmente, o loro mandatarî, ovvero, i comandanti di unità da pesca comunitarie, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota come da apposito elenco annuale diramato dal MIPAAF, che intendano effettuare presso il porto di Portoscuso (porto comunitario designato) le operazioni di sbarco del prodotto catturato, hanno l'obbligo di prenotificare il loro approdo, comunicando il proprio orario di previsto arrivo (OPA), con almeno 4 (quattro) ore di anticipo all' Autorità Marittima (Reg. CE 302/2009 art. 21) comunicando le informazioni di seguito riportate:

- Orario previsto d'arrivo;
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate;

(ALLEGATO 1)

- 2) Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa che

dovrà confrontare tale dato con quello registrato sul Log–Book dell’unità e sugli altri documenti ufficiali.

- 3) Qualora per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di incaricati della locale autorità Marittima, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.
In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo al Comandante dell’ unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione, da effettuarsi improrogabilmente entro 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco, di idonea certificazione rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta, relativa all’automezzo destinato al successivo trasporto del prodotto;
- 4) Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate.
- 5) Le comunicazioni di che trattasi, inoltrate al competente Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuolo avverranno via fax o telefonicamente al n. 0781 509114, oppure via radio VHF/FM canale 16 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e tramite Circomare Carloforte dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.

Articolo 4 (Taglia minima)

- 1) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 (Reg. CE 302/2009) la taglia minima catturabile di tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- 2) In deroga al paragrafo 1 del predetto articolo, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 Kg. o 75 cm esclusivamente per le unità autorizzate (in possesso della licenza di pesca speciale), nei seguenti casi:
 - Tonno rosso catturato nell’ Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate ;
 - Tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento;
 - Tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, con palangari e con lenze a mano;

Articolo 5 (Catture accessorie accidentali)

- 1) Tutte le unità da pesca che non praticano la pesca attiva del tonno rosso (non autorizzate con licenza di pesca speciale) che “catturano accidentalmente tonno rosso” devono sbarcarlo “esclusivamente nel porto designato di cui al successivo articolo 7” e notificarlo all’autorità marittima del porto “designato” di sbarco .
- 2) Le catture accidentali “ non possono superare i 750 Kg. annui ”.(art. 4 c.2 D.M. 27.07.2000).
- 3) I pescherecci, che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiore al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
- 4) Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.
- 5) È consentito la cattura accessoria di tonno rosso da parte delle unità da pesca con tonniere con lenze a canna e lenze trainate nel periodo dal 16 Giugno al 14 Ottobre di ogni anno.

- 6) Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli art. 17,18,21,23 e 34 del reg. CEE 302/2009.

Articolo 6 **(Attività delle tonnare fisse)**

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoscuso, è consentito lo sbarco dei prodotti catturati dagli impianti di tonnara fissa esclusivamente presso il Porto di Portoscuso.

I responsabili dei suddetti impianti, al termine di ogni operazione di pesca, devono compilare la dichiarazione di cattura conforme al modello di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente la predisposizione dell'elenco degli esercenti impianti relativi al sistema "tonnara fissa".

I responsabili degli impianti anzidetti hanno l'obbligo di comunicare l'orario di previsto sbarco del prodotto con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, via fax al numero 0781/509114.

Le operazioni di sbarco e pesatura, nonché il trasbordo, non potranno avere inizio sino a quando non sia presente in banchina il personale deputato al controllo e/o comunque non prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta.

Qualora per questioni contingenti, non dovesse essere assicurata la presenza del personale deputato al controllo al momento dello sbarco del prodotto, è fatto obbligo al responsabile dell'impianto, di documentare i quantitativi di prodotto catturato/sbarcato, mediante la presentazione, improrogabilmente entro le 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco, di una idonea certificazione rilasciata da pesa pubblica riconosciuta, relativa all'automezzo destinato al trasporto del prodotto.

Al momento dello sbarco, a cura del responsabile dell'impianto di tonnara fissa, dovrà essere consegnata al personale dell'Autorità Marittima preposto al controllo delle operazioni la documentazione di cui al successivo art. 8, limitatamente a quella indicata ai punti 2 – 3 e 4.

Articolo 7 **(Punti di sbarco)**

Nell'ambito portuale di Portoscuso è consentito lo sbarco dei prodotti catturati esclusivamente presso la banchina riservata alle unità da pesca.

Per motivi contingenti, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, previo consenso da parte del concessionario del predetto approdo, potrà destinare temporaneamente altre aree portuali allo scopo, valutando singolarmente le prenotazioni ai fini delle assegnazioni.

Articolo 8 **(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)**

Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, a cura del Comandante dell'unità da pesca dovrà essere prontamente disponibile e posta in visione al personale dell'Autorità marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Reg. CE 302/2009 come richiamata dalla Circolare n° 10778 del 07/04/2009 del MIPAF sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009, secondo la tempistica prevista decorrente dall'orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse, in particolare andrà curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

- 1) Giornale di bordo (Log Book UE modello Atlantico), compilato nei campi previsti obbligatori, e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Reg. CE 2847/93 art. 6 c. 1 – Reg. CE 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2);
- 2) Dichiarazioni di cattura giornalieri/settimanali; (**ALLEGATO 2**)
- 3) Nota di vendita, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell' armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Reg. Ce 2847/93 art. 9 c.2, 11,12,13);
- 4) BCD (Blue fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la *tracciabilità* delle diverse fasi della "*filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*". Il modello di che trattasi deve essere debitamente compilato dai Comandanti/Responsabili di impianto e validato da parte del personale designato ed autorizzato dell' Autorità Marittima e della Camera di Commercio di Cagliari su richiesta dei soggetti. (**ALLEGATO 3**)
- 5) La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all'asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato; tale documentazione deve essere inviata all' Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita.
La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Il nome del proprietario o del comandante della nave e , se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;
 - Il nome dell'acquirente e il suo numero di P.IVA;
 - La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
 - La taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza;
 - Luogo e data di vendita;
 - Riferimento del documento di trasporto;
- 6) Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra elencati sono responsabili i suddetti centri per la vendita all'asta o gli altri organismi o persone autorizzate.
- 7) Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario. La dichiarazione di assunzione in carico dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
 - Il peso, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;
 - La dimensione minima di ogni singolo tonno rosso;
 - Il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Il nome del comandante della nave;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Luogo in cui i prodotti verranno immagazzinati;
 - Se del caso, il riferimento del documento di trasporto.

Articolo 9 (Misure di Mercato)

Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal regolamento CEE 302/2009 e dalla raccomandazione ICCAT 08-12 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

Articolo 10 (Rispetto delle norme igienico - sanitarie)

- 1) Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico – sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza.
- 2) Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
- 3) I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.
- 4) Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.
- 5) A termine delle operazioni di travaso dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Articolo 11 (Pesca sportiva e ricreativa)

Definizioni:

Pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

Pesca ricreativa: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

- 1) Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più' di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo comunque, il rilascio degli esemplari catturati vivi , in particolare del novellame.
- 2) La taglia minima per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm.
- 3) Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall' Autorità marittima competente.
- 4) I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive e pesca ricreativa dovranno essere comunicati all'Autorità marittima del luogo in cui si svolge la manifestazione stessa e/o battuta di pesca. **(ALLEGATO 4)**
- 5) È vietata altresì, la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per finalità di beneficenza.
- 6) Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva/ricreativa possono essere sbarcati presso i porti del Circondario Marittimo di Portoscuso.

- 7) I conduttori delle unità da diporto che esercitano la pesca sportiva e ricreativa che intendano sbarcare tonno rosso, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, con congruo anticipo, mediante collegamento via VHF o telefonicamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso al n. tel . 0781 509114.
- Le unità di cui al precedente comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.
- Nel caso in cui non sia presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima, la documentazione di cui al precedente comma 4) dovrà essere presentata direttamente alla medesima Autorità, improrogabilmente entro 24 ore dalle operazioni di sbarco, anche a mezzo fax o via e/mail ai seguenti recapiti:
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso: FAX 0781 509114 - email: portoscuso@guardiacostiera.it
- 8) La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel mediterraneo per il periodo dal 16 Giugno al 14 ottobre di ogni anno.(art. 7 comma 5 Reg. CE 320/2009 – testo ufficiale lingua inglese).
- 9) I pescatori sportivi e ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, durante il periodo consentito dovranno essere muniti di regolare autorizzazione di pesca. (art. 12 e 13 reg. CE320/2009) e dovranno chiedere il rilascio della predetta autorizzazione all'ufficio circondariale marittimo, individuato quale Autorità Marittima, nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'unità da diporto da adibire a tale attività.
- A riguardo i proprietari delle unità ai fini del rilascio della predetta autorizzazione di pesca, devono presentare istanza in marca da bollo contenente le seguenti informazioni:
- Tutti gli elementi individuali dell'unità;
 - Per i natanti, copia della documentazione inerente le matricole dei motori;
 - Copia autenticata della polizza assicurativa;
- 10) Si precisa altresì, che la sopradetta autorizzazione di pesca deve essere tenuta a bordo insieme ai documenti dell'unità ed esibita alle Autorità preposte al controllo.
- 11) Tale autorizzazione ha validità limitata all'anno 2009 (dal 16 giugno al 14 ottobre);

Articolo 12 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, di massima, saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ovvero non sia richiamato tra le disposizioni di legge di seguito elencate:

Legge n° 101/2008 del 06/06/2008 Articolo 8:

- Violazioni in materia di esubero delle quote assegnate e catturabili di "tonno rosso" :
art. 15, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n° 963, così come modificati dalla legge 25.08.88 n° 381;
- Inosservanza in conformità della legislazione nazionale, delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 302/2009 del 06/04/2009;
- Violazioni in materia di taglie minime catturabili e commerciabili di "tonno rosso":
art. 9 del regolamento CE 302/2009 del 06/04/2009
legge 25.08.88 n° 381, nonché art. 15, 24 e 25 della legge 14 luglio 1965 n° 963,
così come modificati dalla legge 25.08.88 n° 381;

- Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici:
Legge 283/62; - Regolamenti (CE) n° 852/853/854/2004 – D. Lvo n° 193/2007 del 06/11/2007;
- Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo :
art. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall' Autorità Marittima:
art. 1174 del Codice della Navigazione e ove ricorra, l'art. 650 del codice Penale;

Articolo 13 (Disposizioni finali)

L'Ordinanza n° 16/2008 del 05/05/2008 è abrogata, sono altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa Comunitaria/Nazionale

Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria/Nazionale, richiamata in premessa;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, all'albo dei Comuni rivieraschi, l'inclusione sul [sito istituzionale](#) l'invio a tutti gli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Portoscuso 14 Maggio 2009

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Nicola M. CHIEPPA**

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

FORMULARO DI PRENOTIFICA

(SBARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

☐ **OPERAZIONI DI SBARCO¹ (nel porto designato di PORTOSCUSO)**

NOME NAVE: _____ N° D'ISCRIZIONE: _____ N° ICCAT: _____

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat. / Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

☐ **OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO²**

NOME NAVE: _____ N° D'ISCRIZIONE: _____ N° ICCAT: _____

NOME RIMORCHIATORE: _____ N° GABBIE: _____ N° ICCAT: _____

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato da trasferire		Zona in cui deve avvenire il trasferimento (Lat. / Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

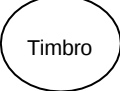
☐ **OPERAZIONI DI TRASBORDO³**

NOME NAVE RICEVENTE: _____ N° D'ISCRIZIONE: _____ N° ICCAT: _____

NOME NAVE TRASBORDANTE: _____ N° D'ISCRIZIONE: _____ N° ICCAT: _____

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat. / Long.)
	Kg.	N° di esemplari	
	Quantitativo da trasbordare		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat. / Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

Data _____

Riservato all'Autorità UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO Pervenuta il _____ alle ore _____ N° Raccolta _____  Timbro Firma dell'operatore _____	
--	--

**IL COMANDANTE DELL'UNITÀ
(o suo mandatario)**

¹ Da trasmettere all'Autorità Marittima del luogo in cui avverrà lo sbarco, almeno 4 ore prima del previsto arrivo

² Da trasmettere al MIPAF, prima di effettuare il trasferimento, al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva

³ Da trasmettere all'Autorità Marittima del luogo in cui avverrà il trasbordo, almeno 48 ore prima del previsto arrivo (unità ricevente), ovvero prima dell'inizio delle operazioni (unità trasbordante).

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

Bandiera	Numero ICCAT	Nome della nave	Report			Data della Cattura	Zona di cattura		Catture			Peso attribuito in caso di operazioni di pesca congiunta
			Inizio del periodo interessato	Fine del periodo interessato	Durata del periodo interessato (in giorni)		Latitudine	Longitudine	Peso (Kg)	Numero di esemplari	Peso Medio (Kg)	

Bluefin Tuna Catch Document Form

1. ICCAT BLUE FIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)				N° CC-YY-XXXXXX		1/2	
2. CATCH INFORMATION							
VESSEL/TRAP							
NAME :				FLAG		ICCAT RECORD No.	
				ATEC			
CATCH DESCRIPTION							
DATE (ddmmyy)		AREA		GEAR			
No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)		AVERAGE WEIGHT (kg)			
TAGS No. (if applicable)				ICCAT RECORD N° of Joint Fishing Operation (if applicable)			
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
3. TRADE INFORMATION							
PRODUCT DESCRIPTION							
LIVE WEIGHT (kg)		No. of FISH		ZONE			
EXPORTER/SELLER							
PT EXPORT/ DEPARTURE		COMPANY			ADDRESS		
FARM OF DESTINATION		STATE		ICCAT FFB No.			
SIGNATURE							
DATE							
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)							
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
IMPORTER/BUYER							
COMPANY		PT IMPORT / DESTINATION (city, country, State)					
ADDRESS							
DATE OF SIGNATURE		SIGNATURE					
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							
4. TRANSFER INFORMATION							
TOWING VESSEL DESCRIPTION							
ICCAT TRANSFER DECLARATION N°							
NAME		FLAG		ICCAT RECORD No.			
No. of FISH DEAD DURING TRANSFER				TOTAL WEIGHT OF DEAD FISH (kg)			
TOWING CAGE DESCRIPTION				CAGE N°			
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							
5. TRANSHIPMENT INFORMATION							
CARRIER VESSEL DESCRIPTION							
NAME		FLAG		ICCAT RECORD No.			
DATE(ddmmyy)		PORT NAME		PORT STATE			
POSITION (LAT/LONG)							
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg for each type of product)							
F	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT (kg)	TOTAL WT F (kg)	
FR	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT (kg)	TOTAL WT FR	
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							

ICCAT BLUE FIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)						N° CC-YY-XXXXXX		2/2	
6. FARMING INFORMATION									
FARMING FACILITY DESCRIPTION	NAME		STATE		ICCAT FFB N°				
	NATIONAL SAMPLING PROGRAM? Yes or No (circle one)				LOCATION				
CAGE DESCRIPTION	DATE(ddmmyy)				CAGE No.				
FISH DESCRIPTION	No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)		AVERAGE WEIGHT (kg)				
OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE				
	E								
SIZE COMPOSITION			< 8kg		8-30 kg		> 30 kg		
GOVERNMENT VALIDATION									
NAME OF AUTHORITY					SEAL				
TITLE									
SIGNATURE									
DATE									
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)									
7. HARVESTING INFORMATION									
HARVESTING DESCRIPTION									
DATE (ddmmyy)		No. of FISH		TOTAL ROUND WEIGHT (kg)					
AVERAGE WEIGHT (kg)		TAGS No. (if applicable)							
GOVERNMENT VALIDATION									
NAME OF AUTHORITY					SEAL				
TITLE									
SIGNATURE									
DATE									
8. TRADE INFORMATION									
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg for each type of product)									
F	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT F			
FR	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT FR			
EXPORTER/SELLER									
PT EXPORT / DEPARTURE		COMPANY		ADDRESS					
STATE OF DESTINATION									
SIGNATURE									
DATE									
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)									
GOVERNMENT VALIDATION									
NAME OF AUTHORITY					SEAL				
TITLE									
SIGNATURE									
DATE									
IMPORTER/BUYER									
COMPANY		PT IMPORT / DESTINATION (city, country, State)							
ADDRESS									
DATE		SIGNATURE							
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)									

**DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
PESCA SPORTIVA/RICREATIVA
(Reg. (CE) n° 302/2009)**

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto _____

Nominativo del Comandante _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

All'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

N° Autoriz. Pesca	Data Cattura	Quantitativi Catturati (Kg.)	N° di esemplari	Zona / posizione	Geografica di cattura
				LAT	LONG.
			1		

Data _____

IL COMANDANTE DELL'UNITÀ

Visto: AUTORITÀ MARITTIMA